

Delibera n. 337/08/CONS

Rilascio di deroga totale nei confronti della società H3G S.p.A. per il canale “Penthouse” ai sensi dell’articolo 5 del regolamento approvato con delibera 9/99

L’Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio dell’11 Giugno 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*” approvato con delibera dell’Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 maggio 1999, n.119;

VISTA la propria delibera n° 54/03/CONS recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*” e, in particolare, l’allegato “C” contenente la classificazione delle tipologie dei programmi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 marzo 2003, n. 62;

VISTA la richiesta di deroga totale concernente gli obblighi di programmazione e investimento previsti dall’articolo 44, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, presentata in data 19 settembre 2007, prot. n. 55785, dalla società H3G S.p.A. per il proprio canale tematico a diffusione verso terminali mobili “*Penthouse*” ai sensi dell’articolo 5 del regolamento approvato con la delibera 9/99;

VISTI gli atti del procedimento avviato in data 21 novembre 2007 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società in questione in data 4 dicembre 2007, prot. n. 72651, con la quale si ribadisce la richiesta di deroga totale a giustificazione della quale l'emittente dichiara che la linea editoriale del canale è dedicata per almeno il 70% a "opere filmiche dedicate preferibilmente ad un pubblico adulto";

VISTA la documentazione presentata e in data 13 marzo 2008, prot. n. 14171 a seguito della richiesta dell'Autorità inviata in data 14 febbraio 2008, prot. n. 7997, e consistente nei modelli di registro programmi del canale "Penthouse" nei mesi di novembre 2007, dicembre 2007 e gennaio 2008, e in una registrazione a campione dei programmi trasmessi;

VISTE, altresì, le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "Penthouse" e le dichiarazioni rese dai rappresentanti della società nel corso dell'audizione del 31 marzo 2008, dalle quali si è rilevata l'effettiva programmazione trasmessa;

RILEVATO che il palinsesto del canale in questione non consiste in opere filmiche destinate allo sfruttamento cinematografico e/o televisivo in senso tradizionale, ma bensì in contenuti audiovisivi, destinati prevalentemente ad un pubblico adulto, quali singole scene o *clip*, realizzati e adattati alla trasmissione e alla fruizione in tecnica digitale verso terminali mobili, anche con riguardo all'organizzazione dei palinsesti in base alla durata e posizionamento delle diverse tipologie di contenuti;

CONSIDERATO che i contenuti destinati prevalentemente ad un pubblico adulto e caratterizzati dal marchio "Penthouse" non rientrano nell'ambito di applicazione dei principi di tutela delle opere di produzione comunitaria;

CONSIDERATO che, i programmi trasmessi consistono in singole scene e servizi privi degli elementi che caratterizzano le opere filmiche per le sale cinematografiche o per la tv, così come atteso dall'articolo 4, comma 2 del regolamento allegato alla delibera n. 9/99;

RITENUTO che la linea editoriale del canale, caratterizzata da singole scene o servizi destinati ad un pubblico adulto non qualificabili come opere filmiche, sia di conseguenza estranea all'ambito di vigenza del rispetto dell'obbligo di investimento in film europei, come richiesto dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA
Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale concernente gli obblighi di programmazione e investimento previsti dall'articolo 44, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 presentata società H3G S.p.A. per il proprio tematico a diffusione verso terminali mobili "Penthouse", ai sensi dell'articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee approvato con delibera 9/99 è accolta con le motivazioni di cui in premessa,
2. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2007, durante il quale é stata presentata la domanda di deroga ai sensi dell'articolo 5 del regolamento approvato con la delibera 9/99.
3. La società H3G S.p.A. autorizzata alla trasmissione del canale a diffusione verso terminali mobili "Penthouse", è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente la programmazione o la linea editoriale tematica del suddetto canale, che modifichi quanto dichiarato dalla stessa società in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell'Autorità.

Roma, 11 Giugno 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola